

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PERUGIA
ANNO ACCADEMICO 2014 - 2015

REGOLAMENTO DIDATTICO DEL CORSO DI LAUREA MAGISTRALE
in
SCIENZE DELL'ALIMENTAZIONE E DELLA NUTRIZIONE UMANA
(Classe LM – 61)

Art. 1 – Finalità

1. Il presente Regolamento Didattico (RD) definisce i contenuti didattici e gli aspetti organizzativi del Corso di Laurea Magistrale (CdLM) in **Scienze dell'Alimentazione e della Nutrizione Umana (SANU)**, cui concorrono i Dipartimenti di Medicina, Medicina Sperimentale, Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali, Scienze Chirurgiche e Biomediche e Scienze Farmaceutiche di Perugia, ai sensi di quanto previsto dall'art. 12 del D.M. n. 270/2004 e successive modifiche e dal Regolamento Didattico di Ateneo (RDA).
2. La gestione delle attività didattiche del CdLM in SANU è curata dal **Dipartimento di Scienze Farmaceutiche** attraverso un Comitato di Coordinamento (CC) composto da un Coordinatore coadiuvato da tre docenti, nominati dal Consiglio di Dipartimento. Il titolo accademico rilasciato è "Dottore Magistrale in Scienze dell'Alimentazione e della Nutrizione Umana".

Art. 2 - Contenuti del Regolamento Didattico del CdLM

1. Il RD determina:
 - a) l'elenco degli insegnamenti, con l'indicazione dei settori scientifico-disciplinari di riferimento, e di ogni altra attività formativa prevista;
 - b) gli obiettivi formativi specifici, i Crediti Formativi Universitari (CFU) e le eventuali propedeuticità di ogni insegnamento e di ogni altra attività formativa;
 - c) le tipologie delle attività didattiche, anche a distanza, delle valutazioni del profitto e delle altre verifiche del profitto degli studenti;
 - d) i criteri per la programmazione e la gestione delle attività didattiche;
 - e) le disposizioni sugli eventuali obblighi di frequenza;
 - f) i criteri della ripartizione delle risorse materiali e finanziarie tra i singoli corsi di insegnamento;
 - g) le modalità per la valutazione dell'attività didattica;
 - h) le modalità secondo cui si svolge la prova conclusiva del CdLM;
 - i) i criteri per il riconoscimento dei CFU acquisiti in altri CdLM, sia nell'Università di Perugia che in altre Università;
 - l) i tipi e le modalità del tutorato.
2. Il RD, secondo quanto previsto dall'art. 11, comma 2, della Legge 341/1990 e dall'art. 12, comma 1 del D.M. n. 270/2004 è deliberato ed approvato con le procedure previste dal RDA.

Art. 3 – Struttura e organizzazione del corso

1. Le lezioni avranno inizio il **6 ottobre 2014**
2. Il CdLM ha una utenza sostenibile pari a 60 studenti.
3. Il CdLM è organizzato e gestito, oltre che dagli articoli che seguono, sulla base dei seguenti atti:
 - a) Ordinamento didattico che definisce la struttura e l'organizzazione del CdLM, ai sensi del comma 3 dell'art. 11 del D.M. n. 270/2004 e successive modifiche.
 - b) Quadro degli insegnamenti e delle attività formative che definisce gli obiettivi specifici, le eventuali propedeuticità, i tipi di prova per la valutazione del profitto ed i CFU, ai sensi dell'art. 12 – comma 2, lettera a) e b) del D.M. n. 270/2004 e successive modifiche.



- c) Articolazione delle attività didattiche che determina le modalità organizzative del CdLM, con particolare riguardo alla distribuzione degli insegnamenti nel biennio.
- d) Criteri e norme per la gestione delle attività formative che gli studenti devono seguire ai fini di utilizzare un corretto ed efficace metodo per il loro apprendimento e per il funzionamento del CdLM.
4. Gli allegati al presente regolamento sono parte integrante dello stesso.

Art. 4 – Conseguimento del titolo di studio

1. Per conseguire la Laurea Magistrale lo studente deve acquisire 120 CFU.
2. In considerazione del fatto che a ciascun anno corrispondono 60 CFU, la durata del corso di laurea è di due anni.

Art. 5 – Iscrizione al Corso di Laurea Magistrale

1. L'iscrizione al CdLM è subordinato al possesso di una Laurea triennale o di un diploma universitario di durata triennale, ovvero di altro titolo di studio conseguito in Italia o all'estero, riconosciuto idoneo. L'iscrizione, inoltre, potrà essere perfezionata solo dopo la verifica positiva del possesso di requisiti curriculari e dell'adeguata preparazione personale del richiedente, così come definito nei successivi commi.
2. In tutti i casi, per l'iscrizione è necessario, relativamente ai requisiti curriculari, che il richiedente abbia il possesso di almeno 100 CFU nei seguenti settori scientifico-disciplinari:

SSD	da un minimo	ad un massimo
AGR/01 - AGR/02 - AGR/03 - AGR/04 - AGR/07 - AGR/11 - AGR/12 - AGR/13 - AGR/15 - AGR/16 - AGR/17 - AGR/18 - AGR/19	0	60
BIO/01 - BIO/03 - BIO/04 - BIO/05 - BIO/06 - BIO/09 - BIO/10 - BIO/11 - BIO/12 - BIO/13 - BIO/14 - BIO/15 - BIO/16 - BIO/17 - BIO/18 - BIO/19	3	60
CHIM/01 - CHIM/02 - CHIM/03 - CHIM/06 - CHIM/08 - CHIM/09 - CHIM/10	3	40
IUS/03 - IUS/04 - IUS/07 - IUS/10 - L-LIN/12 (LINGUA STRANIERA)	0	12
MAT/02 - MAT/03 - MAT/05 - MAT/06 - MAT/07 - FIS/01 - FIS/03 - FIS/07 - INF/01	3	18
MED/01 - MED/02 - MED/03 - MED/04 - MED/06 - MED/07, MED/9 - MED/12 - MED/13 - MED/14 - MED/15 - MED/18 - MED/40 - MED/42 - MED/43 - MED/45 - MED/49 - M-DEA/01 - M-PSI/04 - M-PSI/08	0	60
SECS-P/07 - SECS-P/13 - SECS-S/01 - SECS-S/02 - SPS/08	0	12
VET/01 - VET/02 - VET/03 - VET/04 - VET/05 - VET/06 - VET/07	0	20

La verifica del possesso dei requisiti curriculari è effettuata dalla Commissione Paritetica per la Didattica del Dipartimento di Scienze Farmaceutiche.

3. In relazione all'art. 6, comma 2 del DM 270/2004, la verifica dell'adeguata preparazione personale del richiedente, che deve essere svolta necessariamente dopo l'accertamento del possesso dei requisiti curriculari, è effettuata dal CC attraverso un colloquio che si svolge con le modalità definite nell'allegato 1 al presente Regolamento. La personale preparazione del richiedente è data per comprovata per i laureati triennali o magistrali che hanno ottenuto un voto di laurea superiore a 99/110.

4. In caso di esito positivo delle verifiche, il richiedente potrà perfezionare l'iscrizione alla laurea magistrale entro i termini indicati nel regolamento didattico di Ateneo ed in quello del corso di studio. Nel caso in cui al richiedente siano stati assegnati debiti formativi, lo stesso non potrà perfezionare l'iscrizione al corso fino a quando non avrà assolto agli stessi debiti attraverso il superamento di esami specifici, nell'Ateneo di Perugia o in altri Atenei. Nel caso in cui il richiedente non abbia dimostrato di avere un'adeguata preparazione personale, prima di perfezionare l'iscrizione, dovrà completare la propria preparazione secondo le modalità previste nell'allegato D. L'immatricolazione e l'iscrizione all'anno successivo al primo e agli eventuali anni fuoricorso avvengono nel rispetto di quanto previsto dal RDA.

Art. 6 – Accesso per trasferimento da altri CdLM

1. L'iscrizione al CdLM può essere richiesta da studenti provenienti da altri CdLM dell'Ateneo o di altra sede universitaria.
2. Il riconoscimento totale o parziale dei CFU acquisiti dal richiedente è valutato dalla Commissione Paritetica per la Didattica (CPD) del Dipartimento di Scienze Farmaceutiche.
3. La CPD, in base all'istanza e alla documentazione prodotta dallo studente, provvede alla valutazione del percorso degli studi dallo stesso compiuti in altri CdLM e verifica la coerenza tra le attività didattiche per le quali lo studente chiede il riconoscimento dei relativi crediti e le attività didattiche previste dal CdLM di cui al presente regolamento. La CPD, per questo, si avvale dei pareri dei Docenti del CdLM direttamente coinvolti nel riconoscimento dei CFU. La CPD, se lo ritiene necessario, ricorre a colloqui per la verifica delle conoscenze effettivamente possedute dal richiedente.
4. Nel rispetto dell'art. 3, comma 9 del DM 16 marzo 2007, nel caso in cui il trasferimento dello studente sia effettuato tra corsi di laurea magistrale appartenenti alla medesima classe, la quota di CFU relativi al medesimo settore scientifico-disciplinare direttamente riconosciuti allo studente non può essere inferiore al 50% di quelli già maturati. La CPD, in tali casi, precisa i criteri dalla stessa adottati nel riconoscimento.
5. La CPD propone al Comitato di Coordinamento del CdLM il riconoscimento totale o parziale dei CFU acquisiti dal richiedente, motivando l'eventuale mancato riconoscimento dei CFU per i quali il richiedente aveva espresso domanda. In ogni caso, gli eventuali CFU non riconosciuti vengono fatti risultare nel certificato complementare al diploma di laurea.

Art. 7 - Articolazione del CdLM

1. Il CdLM comprende le seguenti tipologie di attività formative:
 - a) attività formative caratterizzanti, di cui all'art. 10, comma 1, lettera b) del DM 270/2004, pari complessivamente a 84 CFU;
 - b) attività formative affini o integrative a quelle di base e caratterizzanti, di cui all'art. 10, comma 5, lettera b) del DM 270/2004, pari complessivamente a 12 CFU;
 - c) attività a scelta autonoma dello studente, di cui all'art. 10, comma 5, lettera a) del DM 270/2004, organizzate secondo quanto riportato negli allegati A, B, C e D, per 8 CFU;
 - d) prova finale, di cui all'art. 10, comma 5, lettera c) del DM 270/2004, organizzata secondo quanto riportato negli allegati A, B, C e D, per 15 CFU.
 - e) tirocini formativi e di orientamento, di cui all'art. 10, comma 5, lettera d) del DM 270/2004, per 1 CFU, distinte secondo quanto riportato negli allegati A, B, C e D. I CFU relativi alle attività di tirocinio pratico applicativo sono maturati a seguito della frequenza delle relative attività.Le attività previste nel biennio sono riportate nella tabella 1.



Tabella 1. Discipline, Settori Scientifico Disciplinari (SSD), CFU e Ambiti del CdLM di “Scienze dell’Alimentazione e della Nutrizione Umana”, e articolazione temporale nel biennio.

<i>Insegnamento</i>	<i>S.S.D.</i>	<i>CFU finali</i>	<i>Ambito</i>
I ANNO			
<i>I Semestre</i>			
1. Genetica e Botanica delle Piante Alimentari (CI)		9	
2a. Genetica delle piante alimentari	AGR/07	3	D****
2b. Botanica delle Piante Alimentari	BIO/03	6	D
2. Chimica Agraria	AGR/13	6	B3
3. Igiene degli Alimenti e Tecnologie Alimentari		12	
4a. Tecnologie Alimentari	AGR/15	6	B3
4b. Igiene degli Alimenti	MED/42	6	B2**
<i>II Semestre</i>			
4. Chimica degli Alimenti e Prodotti Dietetici		9	B3***
5. Biochimica della nutrizione (CI)		12	
5a. Biochimica della nutrizione I	BIO/10	6	B1*
5b. Biochimica della nutrizione II	BIO/10	6	B1
6. Alimentazione e nutrizione umana	BIO/09	9	B1
II ANNO			
<i>I Semestre</i>			
7. Attività formative autonomamente scelte dallo studente		8	C
8. Endocrinologia e Biochimica clinica della nutrizione (CI)		12	
8a. Endocrinologia	MED/13	6	B2
8b. Biochimica clinica della nutrizione	BIO/10	6	B1
9. Scienze e tecniche dietetiche applicate alle Malattie metaboliche (CI)		12	
9a. Scienze e tecniche dietetiche applicate	MED/49	6	B2
9b. Malattie metaboliche	MED/09	6	B2
<i>II Semestre</i>			
10. Gastroenterologia	MED/12	6	B2
11. Medicina interna	MED/09	6	B2
12. Diritto dell’Unione Europea	IUS/14	3	D
13. Altre attività formative		1	F
14. Preparazione della prova finale		15	E

* B1 - Discipline biomediche; ** B2 - Discipline della nutrizione umana; *** B3 - Discipline per la caratterizzazione degli alimenti e gestione del sistema agroalimentare; **** D - Attività affini o integrative.

Art. 8 – Obblighi di frequenza

Il CdLM prevede di norma l’obbligo di frequenza.

Art. 9 – Commissione Paritetica per la Didattica (CPD)

La CPD svolge i compiti previsti dall’art. 43 dello Statuto e dal RDA.

Art. 10 – Programmazione delle attività formative

Entro la data fissata dalla normativa vigente e secondo quanto stabilito dal RDA, il Comitato di Coordinamento del CdLM propone per l'approvazione al Consiglio del Dipartimento di Scienze Farmaceutiche:

- il piano annuale delle attività formative ed i relativi docenti responsabili,
- la scheda di programma di ciascuna attività formativa, redatta dal docente responsabile,
- gli eventuali obblighi di frequenza per specifiche attività formative,
- le altre offerte formative programmate dal CdLM,
- i periodi di svolgimento delle lezioni, delle sessioni degli esami e della prova finale,
- le richieste di attività di supporto alla didattica,
- le proposte di attività didattiche non previste dal piano di studio richieste dagli studenti al fine di utilizzarle tra quelle a scelta dello studente, secondo quanto previsto nell'allegato D.

Art. 11 – Forme della didattica

1. Le attività didattiche vengono svolte dai Docenti sotto forma di lezioni frontali, di esercitazioni in aula, di esercitazioni in laboratorio, in serra, all'interno di aziende, parchi o Enti.
2. Le lezioni frontali, le esercitazioni e le altre attività di didattica assistita si misurano in ore svolte dal Docente responsabile, ore che sono utilizzate per l'attribuzione allo stesso Docente dei CFU di ciascuna attività. Così come previsto dall'art. 5 del DM 270/2004, 1 CFU corrisponde a 25 ore di attività complessiva (assistita ed individuale) svolte da parte dello studente. Nella tabella seguente vengono indicate, per le diverse attività formative e per 1 CFU, il numero di ore di impegno:

<i>Tipo di attività didattica</i>	<i>Ore svolte dal Docente</i>	<i>Ore di studio individuale</i>
Lezioni	9	16
Esercitazioni e laboratorio	15	10
Seminari e tirocini	20	5
Tesi	5	20

3. In fase di programmazione annuale, il CC individua il responsabile di ciascuna attività formativa.
4. Gli insegnamenti del CdLM sono svolti dai Docenti in modo non mutuato, né comune da altri CdL o CdLM, fatto salvo quanto eventualmente previsto in sede di programmazione didattica annuale

Art. 12 – Programmi delle attività formative

1. I programmi delle attività formative devono essere definiti e realizzati in modo da garantire il rispetto degli obiettivi fissati e dei CFU assegnati agli stessi, secondo quanto indicato nell'allegato B.
2. Il programma di ciascuna attività formativa è predisposto annualmente dal Docente responsabile e approvato dal CC del CdLM. Nel caso in cui il CC non approvi il programma, la questione viene portata all'esame del Consiglio del Dipartimento di Scienze Farmaceutiche e, ove occorra, del Senato Accademico.
3. Per improcrastinabili e documentati motivi il docente affidatario di ciascuna attività formativa può chiedere di essere sollevato dall'affidamento già programmato dal Consiglio del Dipartimento di appartenenza.
4. I programmi delle attività formative attribuite, secondo le norme vigenti, a docenti e ricercatori di altri Dipartimenti o di altre Università o a esperti esterni sono definiti dal CC che li propone, per l'approvazione, al Consiglio del Dipartimento di Scienze Farmaceutiche.

Art. 13 – Docenti - Tutorato

1. I docenti di ruolo impegnati nel corso di studio e necessari come docenti di riferimento (DM n. 47/2013, integrato con il DM n. 1059/2013) sono:

Codini Michela



Cossignani Lina
Fiorucci Stefano
Galli Francesco
Maurizi Angela
Moretti Massimo Veronesi Fabio
Villarini Milena
Zadra Claudia

2. I servizi di tutorato, organizzati dal Dipartimento di Scienze Farmaceutiche, sono volti ad indirizzare ed assistere gli studenti prima, durante e dopo il corso degli studi, a renderli partecipi del progresso formativo, a rimuovere gli ostacoli per una proficua frequenza dei corsi, a favorirne l'inserimento nel mondo del lavoro, anche attraverso iniziative rapportate alle necessità, alle attitudini ed ai bisogni dei singoli.

3. Il CC propone annualmente al Dipartimento di Scienze Farmaceutiche le proprie esigenze annuali per tutte le attività di tutorato e di supporto alle attività formative.

4. I Docenti che svolgono la funzione di tutor del CdLM sono:

Ferranti Francesco
Maurizi Angela
De Angelis Massimiliano
Porcellati Francesca

Art. 14 – Attività formative svolte in sedi estere

1. Per lo svolgimento ed il riconoscimento delle attività formative svolte presso Università estere, valgono le norme stabilite dal RDA.

2. Ad ogni studente possono essere riconosciute attività formative di cui al precedente comma 1 per non oltre 30 CFU complessivi.

Art. 15 – Attività e servizi didattici per studenti part-time e fuori corso

Di fronte ad eventuali richieste degli studenti e alle valutazioni realizzate dal CC, il Consiglio di Dipartimento valuta annualmente, entro il termine previsto dal precedente art. 10, l'opportunità di organizzare servizi e attività didattiche straordinari per il recupero di studenti fuori corso e per quelli impossibilitati a fruire dei servizi didattici ordinari.

Art. 16 - Prove di profitto

1. La verifica dell'apprendimento degli studenti viene effettuata, per gli insegnamenti, mediante esami di profitto dinanzi ad apposita Commissione, secondo quanto previsto dal RDA e nel rispetto dei criteri di cui al punto 5 dell'allegato D.

2. Lo svolgimento degli esami si articola in appelli distribuiti in apposite sessioni, secondo quanto indicato nell'allegato D. Il calendario degli esami è proposto dal CC su indicazione dei Docenti, ed approvato dal Consiglio di Dipartimento entro il mese di ottobre di ciascun anno.

3. La verifica del livello di apprendimento degli studenti viene effettuata, per le attività che prevedono prove di idoneità, dal Docente o dai Docenti coinvolti nella relativa attività formativa secondo modalità stabilite dagli stessi, approvate annualmente dal Consiglio di Dipartimento e rese note agli studenti all'inizio delle attività.

4. Gli studenti che frequentano le lezioni e le esercitazioni possono usufruire delle prove *in itinere* eventualmente proposte dai Docenti nel rispetto del regolare svolgimento delle altre attività formative programmate per il semestre interessato.

Art. 17 - Valutazione dell'attività didattica



Il CC, in stretta collaborazione con la CPD, realizza tutte le attività di valutazione inerenti all'accreditamento periodico del Corso e alla qualità della didattica previste annualmente dall'Ateneo ai sensi D.Lgs. 49/2012 e il DM 47/2013.

Art. 18 - Commissione giudicatrice della prova finale

1. La Commissione giudicatrice della prova finale è nominata con decreto dal Magnifico Rettore, su indicazione del Coordinatore del Corso di studio.
2. Ogni Commissione giudicatrice è composta da un minimo di sette membri ad un massimo di undici membri. Almeno il 70% dei membri debbono essere Docenti e/o Ricercatori responsabili di insegnamento nel Corso di studio, quali membri effettivi; vanno inoltre previsti un minimo di quattro membri supplenti. I membri della Commissione giudicatrice sono individuati prioritariamente tra i relatori ed i correlatori e tra coloro che svolgono attività didattica all'interno del Corso di studio.
3. La partecipazione alle Commissioni giudicatrici della prova finale è un dovere dei Docenti e dei Ricercatori impegnati nella didattica del Corso di studio; solo per improrogabili e documentati impegni intercorsi dopo la nomina e, comunque, almeno 5 giorni prima della data programmata per la seduta di laurea un membro della Commissione può chiedere al Coordinatore del Corso di Studio di essere sostituito con un membro supplente. Nel caso in cui le sostituzioni fossero superiori al numero dei membri supplenti, il Coordinatore del Corso di studio chiede al Magnifico Rettore l'emissione di un decreto di modifica della composizione della Commissione.
4. La Commissione giudicatrice della prova finale è presieduta dal Coordinatore del Corso di studio o dal Decano dei Docenti membri della Commissione o da altro Docente all'uopo indicato dal Coordinatore del Corso di studio. I membri supplenti devono essere reperibili fino alla chiusura dei lavori.

Art. 19 – Criteri di ripartizione delle risorse materiali e finanziarie delle attività formative

1. Le risorse materiali, finanziarie ed umane a disposizione delle attività formative del CdLM sono individuate annualmente dal Consiglio del Dipartimento di Scienze Farmaceutiche che provvede a ripartirle in termini di massima efficacia tenendo conto delle attività di tutti i corsi di studio che gestisce.
2. Le risorse finanziarie a disposizione di ogni attività formativa sono assegnate annualmente dal CC in funzione dell'impegno didattico relativo alla stessa attività.

Art. 20 – Modifica del Regolamento

Le modifiche al presente Regolamento sono proposte dal CC, previo parere della CPD, ed approvate dal Consiglio del Dipartimento di Scienze Farmaceutiche, secondo quanto previsto dal RDA.

Art. 21 – Entrata in vigore del presente Regolamento

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello di emanazione con Decreto Rettorale

Art. 22 - Rinvio

Per quanto non disposto negli articoli precedenti, si osservano le norme ed i principi del DM n. 270/2004 e dei successivi DDMM ad esso relativi e del RDA.

